

## *Intervento del prof. Piero Ziccardi*

Per prima cosa devo esprimere, e a nome di tutti i presenti, un vivo ringraziamento al prof. Saggio per la Sua relazione. Essa ha messo il dito sulla piaga. Mi sembra di vedere sin d'ora quella valanga di conflitti di competenza che sta per abbattersi sui giudizi comunitari in presenza di quella coppia di istituzioni giudicanti. Non è certo la prima volta che la tecnica legislativa delle Comunità si rivela poco soddisfacente. Non che lo sia sempre quella dei legislatori degli Stati membri, tuttavia le critiche, nel secondo caso, attengono a considerazioni e ad aspetti diversi, piuttosto di politica legislativa che di natura tecnico-giuridica.

Fermiamoci un momento su alcune recenti produzioni normative della Comunità, come ad esempio il Regolamento della Commissione n. 556/89 del 30 novembre 1988, messo in relazione con il Regolamento n. 2349/84 della Commissione, del 23 luglio 1984. I due regolamenti sono basati sul Regolamento del Consiglio n. 19/65 del 2 marzo 1965 relativo all'applicazione dell'art. 85, par. 3, Trattato a categorie di accordi e pratiche concordate. Il Regolamento n. 2349/84 si riferisce alla categoria delle licenze di brevetto, e il Regolamento n. 556/89 si riferisce alla categoria delle licenze di *know-how*. Ma sia l'uno che l'altro si riferiscono anche alla categoria degli accordi misti di licenza, sia di brevetti che di *know-how*. Tuttavia la disciplina che ne danno non è una sola, ma è duplice (pur se avvicinata), e il secondo dei due Regolamenti esclude dalla propria materia quella regolata dal primo dei due, il che non facilita affatto. Cfr., al riguardo, Guttuso - Pappalardo, *La disciplina comunitaria delle licenze di know-how*, F. Angeli, Milano 1991, p. 83-85.

Non è che sia impossibile arrivare a risolvere i casi concreti, magari ricorrendo ad altri regolamenti, ad esempio al Regolamento n. 4064/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, ed è la stessa Commissione a seguire quella strada. Cfr., *Comunicazione della Commissione relativa alle restrizioni accessorie alle operazioni di concentrazione* del 21 dic. 89, in GUCE, L. 395 del 30 dicembre 1989, spec. sez. III. Ma quello che è proprio sicuro è che a capirne qualcosa non sarà certo il destinatario della norma, il povero imprenditore, nemmeno con l'aiuto del suo consulente abituale. Ed è altrettanto sicuro che qualsiasi soluzione rimane incerta.

È vero che il carattere precettivo della norma giuridica è divenuto un patetico ricordo di scuola, ma nella normazione comunitaria si arriva ormai alle soglie dell'incomunicabilità, e se ne ha chiara prova alla lettura dei «considerando» che precedono l'articolazione normativa.

Vi sono altri esempi, purtroppo innumerevoli, ma il discorso per essere serio dovrebbe avere uno sviluppo che qui non è consentito: non si può certo dire che il legislatore comunitario tenga in sufficiente considerazione i problemi di coordinazione, negli ordinamenti degli Stati membri, delle norme di derivazione internazionale con quelle di derivazione comunitaria e di codeste tra di loro, oltre che con quelle interne eventualmente divergenti e non necessariamente derogate o precluse.

Rimane sempre ben aperto quel vasto campo di lavoro per il giurista, con riguardo al diritto comunitario, che consiste nella ricostruzione sistematica e concettualizzata di un complesso normativo che si presenta, in numerosi capitoli, disorganico e contraddittorio.

PIERO ZICCARDI